



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PICCOLI, MARIN, BRUNI, ZIZZA e ZANETTIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2014**

Modifica al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in materia di interventi per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, costituito da un unico articolo, intende sostenere attraverso un intervento della Cassa depositi e prestiti la continuità produttiva delle imprese coinvolte in amministrazione straordinaria per uno stato di insolvenza.

La proposta nasce da un'osservazione dello stato attuale dell'economia italiana e della difficoltà che incontrano gli imprenditori ad ottenere prestiti, anche di modesto valore, dalle banche e dagli istituti di credito. L'accesso al credito da parte delle imprese in crisi è in Italia estremamente difficile, e sovente è proprio la concessione del prestito che permetterebbe all'azienda di superare il momento critico e ripartire positivamente.

Si ritiene quindi che sussista la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla vigente disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare la ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei creditori. Si rammenta che per essere ammessa a tale procedura l'azienda deve possedere determinati requisiti dimensionali, sanciti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», il quale stabilisce che questo elemento va valutato prendendo in considerazione non il gruppo di imprese del quale quella in stato

di insolvenza fa parte, ma la singola azienda in sé.

Come noto lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di eseguire regolarmente le proprie obbligazioni. Può coinvolgere anche dei creditori che possono ritrovarsi nell'impossibilità di realizzare in tutto o in parte i crediti vantati, minacciando molteplici interessi collettivi coinvolti.

Già alla fine degli anni Settanta la crisi di importanti gruppi industriali italiani indusse il legislatore a varare l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, procedura concorsuale diretta alla conservazione del complesso aziendale attraverso la continuazione dell'attività affidata ad un commissario straordinario nominato dall'autorità amministrativa.

Successivamente, nel 1999, le differenze tra le leggi italiane in materia e le disposizioni dell'Unione europea determinarono una prima riforma della materia (decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) alla quale fecero seguito ulteriori interventi legislativi relativi alla disciplina dell'amministrazione straordinaria per adattarla alle specificità di dissesti di grandi gruppi (Parmalat, Volare Web, Alitalia, Ilva). A tal riguardo vanno ricordati il decreto-legge 27 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39), a sua volta modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166) e dal decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71), il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166), l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73), e il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Nella sostanza, però, l'ispirazione di fondo è rimasta inalterata: varare una procedura straordinaria, che sia funzionale ad evitare, o quanto meno che tenti di scongiurare la perdita del patrimonio aziendale. Infatti, lo scopo dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi è il risanamento: con l'obiettivo di difendere l'occupazione, salvaguardare il patrimonio produttivo, attivando, appunto, lo strumento della riattivazione o della ristrutturazione dell'impresa.

È necessario, per rafforzare le possibilità di una ripresa economica del Paese, migliorare gli strumenti di tutela delle imprese italiane in difficoltà finanziaria così da evitare che l'insolvenza delle medesime produca una disgregazione dell'insieme di valori (*know-how*, avviamento, occupazione, opere

dell'ingegno, ricerca e sviluppo) di cui la grande azienda costituisce rappresentazione e sintesi.

L'impresa costituisce un essenziale strumento di creazione di ricchezza e di nuova occupazione; è evidente che gli effetti negativi della crisi della stessa non riguardano esclusivamente l'imprenditore ed i creditori ma anche i lavoratori dipendenti e, più in generale, l'intera società civile.

L'esigenza di salvaguardia delle grandi imprese è ancor più evidente se si considera che la crisi delle stesse produce effetti negativi anche su altre realtà produttive a queste correlate e cioè sull'industria dell'indotto.

La molteplicità degli interessi sottesi al fenomeno imprenditoriale si manifesta, in particolare, quando le dimensioni dell'impresa sono tali da renderla un punto di riferimento per categorie di interessi diversificate.

In tale contesto si colloca il contenuto di questo disegno di legge che intende non far venire meno la possibilità per un'impresa di grandi dimensioni di poter superare la situazione di *impasse*.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. All'articolo 65-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nei casi in cui il programma per la ristrutturazione dell'impresa, ovvero per la cessione dei complessi aziendali, predisposto dal commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 54, e autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 57, preveda la continuità produttiva dei siti coinvolti attraverso il ricorso a finanziamenti, e tali finanziamenti non vengano accordati dagli istituti di credito coinvolti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga a tassi di mercato, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, i finanziamenti previsti dal programma avvalendosi della garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 55, comma 2».